



PROMEMORIA PROCEDURA D'AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI



Il presente promemoria disciplina l'*ammissione di pezzi pirotecnici* delle categorie F1, F2 e F3 e fissa le prescrizioni vincolanti da osservare.

Il promemoria è disponibile in formato PDF sul sito <http://www.fedpol.admin.ch/> nella rubrica Sicurezza > Esplosivi / Pirotecnica.

Indice

1. Basi giuridiche.....	3
1.1. Normative federali	3
1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi.....	3
2. Campo d'applicazione e scopo.....	3
3. Definizione	3
4. Tipi di esame.....	3
5. Procedura	4
5.1. Modalità d'ammissione	4
5.2. Richiedente	4
5.3. Documentazione.....	4
a) Esame completo	5
b) Esame abbreviato	5
c) Dichiarazione CE di conformità	5
d) Procedura per il cambiamento d'etichetta	6
5.4. Campioni d'esame.....	6
a) Esame completo	6
b) Esame abbreviato	6
c) Dichiarazione CE di conformità	6
d) Cambiamento d'etichetta	6
5.5. Comunicazione relativa all'ammissione / all'identificazione	7
6. Tasse	7
7. Disposizioni finali.....	7

1. Basi giuridiche

1.1. Diritto federale

- a) Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS **941.41**;
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1980/522_522_522/it)
- b) Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS **941.411**;
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2001/78/it>)

1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell'Ufficio centrale Esplosivi

- Importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici
- Procedura d'ammissione per esplosivi per uso civile
- Condizioni per l'immissione sul mercato svizzero di fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3
- Vendita per corrispondenza di pezzi pirotecnici delle categorie F1, F2 e F3
- Requisiti tecnici (per i fuochi d'artificio messi a disposizione esclusivamente in Svizzera)

Disponibili all'indirizzo <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/explosivstoffe.html>

2. Campo d'applicazione e scopo

In virtù degli articoli 24 capoverso 2, 119a capoverso 5 e dell'allegato 16 OEspl i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 sono da sottoporre all'Ufficio centrale Esplosivi (UCE) per ammissione e/o identificazione.

La procedura descritta nel presente promemoria si prefigge di impedire che vengano messi in commercio o resi accessibili a privati **pezzi pirotecnici di manipolazione poco sicura**.

3. Definizione

Per pezzi pirotecnici s'intendono prodotti pronti all'uso, non adatti al brillamento, che comprendono un elemento esplosivo o un dispositivo d'innescio (art. 7 LEspl). Essi si suddividono in:

- pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio);
- pezzi pirotecnici per scopi professionali.

4. Tipi di esame

Sono applicate le seguenti procedure d'esame:

- **Esame completo** (art. 119a cpv. 5, allegato 16 OEspl)
Per i pezzi pirotecnici che non sono stati sottoposti a una procedura di ammissione riconosciuta in Svizzera o a una procedura di conformità UE.
- **Esame abbreviato** (art. 119a cpv. 5, allegato 16 OEspl)
Per i pezzi pirotecnici che sono stati sottoposti all'estero a una procedura d'ammissione riconosciuta dalla Svizzera.
- **Dichiarazione di conformità UE** (art. 24 OEspl)
Per i pezzi pirotecnici con dichiarazione di conformità UE in virtù della direttiva europea.

- **Cambiamento d'etichetta**

Per i pezzi pirotecnici già ammessi in Svizzera o la cui conformità UE è stata già riconosciuta, e quindi provvisti di un numero d'identificazione CH, che vengono immessi sul mercato per la prima volta o con una nuova etichetta.

Non sono ammessi:

- i fuochi d'artificio che non soddisfano i requisiti del promemoria sulle condizioni per l'immissione sul mercato svizzero di fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3;
- i **fuochi d'artificio che scoppiano a terra**, ovvero tutti i petardi che non contengono una carica motrice o di emissione che, prima di scoppiare, li sposti a una determinata distanza;
- i cosiddetti «**lady-cracker**», più lunghi di 22 mm (7/8 pollici) e/o con un diametro superiore a 3 mm (1/8 pollici);

5. Procedura

5.1. Modalità d'ammissione

Le domande d'ammissione o d'identificazione di pezzi pirotecnici vanno presentate il prima possibile. A decorrere dalla ricezione dei campioni d'esame e della documentazione, la procedura di norma richiede per un:

- | | |
|---|-------------------------------|
| – esame completo | 3 mesi (con campioni d'esame) |
| – esame abbreviato | 2 mesi (con campioni d'esame) |
| – riconoscimento della dichiarazione di conformità UE | 2 mesi |
| – cambiamento d'etichetta | 1 mese |

Il richiedente deve presentare all'UCE una domanda d'ammissione o d'identificazione per ogni singolo pezzo pirotecnico. **Il laboratorio di prova, dopo aver esaminato la documentazione, comunica al richiedente per iscritto il numero di campioni da inviare.**

5.2. Richiedente

Le domande possono essere presentate dal **fabbricante** o da un **importatore**.

Il richiedente conserva i diritti e i doveri derivanti dall'ammissione e può cederli anche a terzi.

Le domande vanno effettuate tramite il modulo «domanda d'ammissione» e inviate, insieme agli allegati (ma senza i campioni), al seguente indirizzo:

Ufficio federale di polizia (fedpol)
Ufficio centrale Esplosivi (UCE)
3003 Berna

5.3. Documentazione

Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:

a) Esame completo

- disegni di costruzione in scala con informazioni dettagliate sul montaggio (lista dei pezzi);
- descrizione precisa della composizione chimica degli elementi o delle cariche;
- attestazione della garanzia di qualità;
- attestazione che i pezzi sono stati scossi meccanicamente e stoccati al caldo (protocolli);
- layout dell'etichetta con indicazioni e istruzioni per l'uso in tedesco, francese e italiano (precisare cosa figurerà sul pezzo pirotecnico e cosa invece sull'imballaggio);
- campione fittizio senza etichetta con protezione della miccia (campione inerte), imballaggio di vendita od originario compreso.

b) Esame abbreviato

- certificati esteri d'ammissione, comprese le basi decisionali pertinenti (autorizzazioni e rapporti sulle prove effettuate, inclusi gli allegati).

Qualora non siano inclusi nel rapporto sulle prove effettuate:

- disegni di costruzione in scala con informazioni dettagliate sul montaggio (lista dei pezzi);
- descrizione precisa della composizione chimica degli elementi e delle cariche;
- attestazione della garanzia di qualità;
- per i pezzi pirotecnici che comportano il rischio di esplosione in massa: attestazione che l'imballaggio di vendita previsto è in grado di prevenire la propagazione dell'esplosione al proprio interno e ad altri imballaggi di vendita;
- attestazione che i test sono stati eseguiti anche su pezzi pirotecnici scossi meccanicamente e stoccati a caldo;
- attestazione che i sistemi d'accensione dei pezzi pirotecnici e il loro punto di accensione sono protetti contro l'accensione involontaria;
- layout dell'etichetta con indicazioni e istruzioni per l'uso in tedesco, francese e italiano (precisare cosa figurerà sul pezzo pirotecnico e cosa invece sull'imballaggio);
- campione fittizio senza etichetta con protezione della miccia (campione inerte), imballaggio di vendita od originario compreso.

c) Dichiarazione di conformità UE

- attestato di esame «UE del tipo» inclusi gli allegati;
- rapporto sulla prova effettuata per l'attestato di esame «UE del tipo», inclusi gli allegati,
qualora non siano inclusi:
 - disegni di costruzione in scala con informazioni dettagliate sul montaggio (lista dei pezzi),
 - descrizione precisa della composizione chimica degli elementi e delle cariche;
- rapporto di valutazione relativo all'attestato di esame «UE del tipo»;
- layout dell'etichetta con indicazioni e istruzioni per l'uso in tedesco, francese e italiano; (precisare cosa figurerà sul pezzo pirotecnico e cosa invece sull'imballaggio)
- campione fittizio senza etichetta con protezione della miccia (campione inerte), imballaggio di vendita od originario compreso.

d) Procedura per il cambiamento d'etichetta

- copia della decisione d'ammissione valida in Svizzera oppure indicazione del numero d'identificazione CH sulla domanda d'ammissione;
- nuove etichette del fuoco d'artificio e dell'imballaggio di vendita od originario; etichetta dell'imballaggio di assortimento (solo se sul fuoco d'artificio non figurano tutte le indicazioni e designazioni);

Informazione concernente l'etichetta di un fuoco d'artificio

L'etichetta deve essere presentata nella grandezza originale, stampata a colori (buona stampa). Se esiste già, occorre presentare l'etichetta originale.

Informazione concernente l'etichetta di un imballaggio di vendita od originario ed eventualmente di un imballaggio di assortimento

L'imballaggio può essere presentato ad esempio dopo essere stato stampato integralmente e a colori su un foglio A3. Se l'imballaggio stampato non corrisponde alla grandezza originale, occorre inviare anche le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso nella grandezza originale.

L'esame delle domande d'ammissione sottostà al segreto d'ufficio.

5.4. Campioni d'esame

Per l'esecuzione dell'esame è di regola necessaria la quantità seguente di campioni:

a) Esame completo

33 pezzi di cui
13 pezzi dalla produzione
10 pezzi scossi meccanicamente
10 pezzi stoccati al caldo

Laddove necessario, il laboratorio di prova può richiedere ulteriori imballaggi di vendita. Per i test sulla propagazione dell'esplosione possono essere richiesti ulteriori campioni d'esame. I campioni devono essere contrassegnati in modo chiaro.

b) Esame abbreviato

13 pezzi dalla produzione

Laddove necessario, il laboratorio di prova può richiedere ulteriori imballaggi di vendita. Per i test sulla propagazione dell'esplosione possono essere richiesti ulteriori campioni d'esame. I campioni devono essere contrassegnati in modo chiaro.

c) Dichiarazione di conformità UE

nessun pezzo

d) Cambiamento d'etichetta

nessun pezzo

Se il numero dei campioni d'esame (e degli imballaggi di vendita o originari) inviati non è sufficiente, il laboratorio di prova può chiederne ulteriori.

5.5. Decisione d'ammissione / decisione d'identificazione

Una volta concluso l'esame, al richiedente è comunicata per iscritto la **decisione** in merito **all'ammissione** o al riconoscimento e, in caso di decisione positiva, il **numero d'identificazione CH**.

Il numero d'identificazione CH deve essere stampato in modo chiaramente leggibile sul fuoco d'artificio e sull'imballaggio di vendita od originario. *Il numero d'identificazione CH deve essere indicato su ogni domanda relativa a un'autorizzazione d'importazione o di fabbricazione.*

Il richiedente si impegna a non apportare alcuna modifica ai pezzi pirotecnici ammessi. Ogni modifica richiede una nuova valutazione.

Prima della prima importazione occorre presentare all'UCE una domanda di cambiamento d'etichetta conformemente alla procedura in materia. Non verrà rilasciata alcuna autorizzazione d'importazione finché la procedura di cambiamento d'etichetta non è conclusa.

6. Tasse

Se non è stata definita una procedura di valutazione della conformità per un pezzo pirotecnico e quest'ultimo può essere ammesso in Svizzera conformemente all'articolo 119a capoverso 5 e all'allegato 16 OEspl, è riscossa una tassa che varia dai 50 ai 3000 franchi.

Per le procedure concernenti la dichiarazione di conformità UE e il cambiamento d'etichetta non è riscossa alcuna tassa.

Per le lacune riscontrate durante la sorveglianza del mercato sono rimosse tasse.

7. Disposizioni finali

Il presente promemoria sostituisce tutte le versioni precedenti.

La procedura d'importazione si svolge conformemente al promemoria sull'importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici.

3003 Berna, 1° novembre 2016 (Stato 31.08.2023)